



**Regolamento delle procedure
elettorali dei componenti
l'Assemblea dei Delegati,
il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio dei Sindaci¹**

¹ Aggiornato ultime modifiche approvate 2/2/12

INDICE

TITOLO I

ELEZIONE DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- Art. 1 - Elettorato attivo e passivo**
- Art. 2 - Operazioni preliminari**
- Art. 3 - Data delle elezioni e degli scrutini**
- Art. 4 - Convalida elenco elettori e formazione delle circoscrizioni elettorali**
- Art. 5 - Formazione elenco dei candidati alla carica di delegato**
- Art. 6 - Trasmissione degli elenchi elettorali e del materiale elettorale**
- Art. 7 - Nomina del seggio elettorale**
- Art. 8 - Adempimenti preliminari del seggio elettorale**
- Art. 9 - Formalità relative al voto**
- Art. 10 - Operazioni di voto**
- Art. 11 - Scrutinio delle schede elettorali**
- Art. 12 - Decisione delle contestazioni**
- Art. 13 - Verbale ed operazioni conclusive**
- Art. 14 - Proclamazione e convocazione degli eletti**
- Art. 15 - Sostituzione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati**
- Art. 16 - Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento nelle cariche**

TITOLO II

**ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E IL COLLEGIO DEI SINDACI**

- Art. 17 - Componenti eleggibili**
- Art. 18 - Insediamento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni**
- Art. 19 - Comitato elettorale**
- Art. 20 - Procedimento elettorale**
- Art. 21 - Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione**
- Art. 22 - Proclamazione alla carica di Sindaco**
- Art. 23 - Elezioni suppletive**
- Art. 24 - Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione**

NORME FINALI

- Art. 25 - Ricorso sulla validità delle elezioni**

TITOLO I

ELEZIONE DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

1.1 Hanno diritto di voto gli Associati per i quali, alla data del 30 settembre dell'anno precedente la scadenza dell'Assemblea dei Delegati, risulta essere stato adottato provvedimento di iscrizione alla Cassa.

1.2 Fermo il disposto dell'art. 14, commi 2 e 3, dello Statuto, possono essere eletti componenti l'Assemblea dei Delegati gli iscritti alla Cassa indicati al precedente comma 1.1, che facciano pervenire la propria candidatura entro la data che sarà resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito WEB della Cassa.

1.3 La candidatura deve essere inviata alla Cassa, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione unitamente alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 27 dello Statuto.

1.4 La candidatura è dichiarata inammissibile se non perviene nel termine perentorio stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 e se alla stessa non è allegata la dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità.

1.5 La Cassa comunicherà al candidato l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, assegnando un termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della comunicazione per sanare la carenza, pena l'ineleggibilità.

Art. 2 - Operazioni preliminari

Prima di indire le elezioni il Consiglio di Amministrazione provvede a perfezionare le intese necessarie con i Presidenti degli Ordini locali, presso le cui sedi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art 7, si svolgeranno le operazioni elettorali, al fine di individuare i locali, provvedere alla nomina dei componenti dei seggi elettorali, approntare le cabine elettorali e quant'altro necessario a garantire l'ordinato espletamento delle elezioni.

Art. 3 - Data delle elezioni e degli scrutini

3.1 Le elezioni si tengono entro il 31 maggio dell'anno di scadenza dell'Assemblea dei Delegati.

3.2 Entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza dell'Assemblea dei Delegati il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni, fissandone la data di svolgimento. La Cassa entro 30 giorni dalla seduta del Consiglio che ha fissato la data delle elezioni, provvede, con l'indicazione del termine entro il quale devono pervenire le candidature alla carica di delegato, a darne pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito WEB della Cassa e a darne comunicazione al Presidente di ciascun Ordine locale ed ai Delegati in carica.

Art. 4 - Convalida elenco elettori e formazione delle circoscrizioni elettorali

4.1 Nella stessa seduta nella quale fissa la data delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione:

- a) convalida l'elenco degli elettori, indicati al precedente art. 1,
- b) stabilisce il termine entro il quale dovrà pervenire la candidatura alla carica di Delegato;
- c) procede alla definizione delle circoscrizioni elettorali secondo quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

4.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ad approvare i seguenti documenti e modelli:

- a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati;
- b) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- c) modello delle schede elettorali contenenti sul retro la predisposizione del campo per l'apposizione del timbro e della firma del Presidente del seggio o del comitato elettorale;
- d) schema dei verbali delle operazioni elettorali.

4.3 In ciascuna circoscrizione elettorale si eleggono i componenti dell'Assemblea dei Delegati in ragione di un Delegato per ogni 450 Dottori Commercialisti - o frazione residuale di 450 non inferiore alla sua metà - per i quali alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 sia stato adottato provvedimento di iscrizione ovvero che siano tenuti, ai sensi di legge e di statuto, al versamento del solo contributo integrativo, in base a provvedimento adottato entro la medesima data.

Il coefficiente elettorale di 450 è soggetto a modifica secondo quanto previsto dal successivo art. 4.6 .

E' comunque riconosciuto un delegato per circoscrizione nella quale il numero complessivo dei soggetti di cui sopra sia almeno pari a una frazione del coefficiente elettorale non inferiore alla sua metà.

4.4 Le Circoscrizioni elettorali coincidono con le circoscrizioni dei singoli Ordini Locali; peraltro, qualora nell'ambito di un singolo Ordine il computo di cui al comma precedente sia inferiore alla metà del coefficiente elettorale, il Consiglio di Amministrazione procede al raggruppamento in un'unica circoscrizione elettorale di due o più Ordini locali confinanti, in maniera tale da raggiungere complessivamente almeno il coefficiente elettorale o frazione di questo non inferiore alla sua metà.

4.5 Laddove nell'ambito di una regione il computo di cui ai precedenti commi porti ad un numero di unità inferiori alla metà del coefficiente elettorale, la regione formerà una autonoma circoscrizione elettorale cui sarà comunque assegnato un delegato.

4.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora il numero dei componenti l'Assemblea dei Delegati, calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti, dovesse superare il limite fissato dall'art 14 dello Statuto, deve incrementare il citato coefficiente di 450 - cui è conseguentemente correlata la frazione residuale non inferiore alla sua metà - in modo che tale coefficiente risulti comunque di numero pari e garantisca il numero massimo dei delegati previsto statutariamente ovvero, comunque, quello inferiore più prossimo.

Art. 5 - Formazione elenco dei candidati alla carica di delegato

5.1 La Cassa entro i trenta giorni successivi al termine ultimo previsto per la ricezione delle candidature, procede al vaglio delle medesime e a contestare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, la eventuale carenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 27 delle Statuto.

5.2 La carenza dei requisiti può essere sanata dall'aspirante candidato nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui detta carenza venga comunicata all'interessato dalla Cassa.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini per l'eventuale regolarizzazione di cui al comma precedente, convalida l'elenco dei candidati alla carica di Delegato.

Art. 6 - Trasmissione degli elenchi elettorali e del materiale elettorale

6.1 La Cassa - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione - trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno di effettuazione delle elezioni, a ciascun Ordine, per la pubblicazione presso la propria sede nonché per l'espletamento delle operazioni di voto di cui all'art. 10, gli elenchi dei relativi elettori, con l'indicazione del numero dei Delegati da eleggere in ciascuna circoscrizione.

Almeno 20 giorni prima delle elezioni la Cassa trasmette a ciascun ordine le schede elettorali in plichi sigillati, e, dandone comunicazioni anche sul sito WEB della Cassa, i nominativi dei candidati alla carica di delegato.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Sempre entro tale scadenza vengono inviati altresì i documenti di cui all'art. 4.2 lettera a) e d) oltre alle matite copiative, l'eventuale timbro predisposto dalla Cassa qualora si verificasse la fattispecie di cui all'art. 7 comma 2, e quanto altro occorrente alla formazione di plichi sigillati.

6.2 Nel caso in cui la circoscrizione elettorale comprenda più Ordini locali, gli elenchi e il materiale elettorale di cui al precedente comma sono inviati a tutti gli Ordini locali facenti parte della circoscrizione elettorale.

Art. 7 - Nomina del seggio elettorale

7.1 Entro e non oltre trenta giorni prima dello svolgimento delle elezioni i Consigli degli Ordini devono comunicare alla Cassa i nominativi dei componenti il seggio elettorale dagli stessi nominati tra gli elettori nelle persone del Presidente e di due scrutatori per le operazioni di voto e di scrutinio. Per ciascun componente titolare del seggio elettorale è nominato un supplente.

7.2 Qualora il Consiglio dell'Ordine non procedesse alla nomina nel termine indicato al precedente comma, la Cassa, dandone notizia al Presidente dell'Ordine, procederà alla nomina dei componenti il seggio elettorale individuando il luogo di espletamento delle operazioni elettorali che, laddove non coincidente con la sede dell'Ordine, sarà ubicato presso una o più sedi alternative individuate dalla Cassa ubicate nella circoscrizione elettorale.

7.3 I componenti dei seggi elettorali non possono essere scelti tra coloro che hanno presentato la propria candidatura alla carica di delegato.

7.4 Almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni la Cassa comunica la data ed il luogo in cui si terranno le elezioni con pubblicazione sul sito WEB della Cassa.

Art. 8 - Adempimenti preliminari del seggio elettorale

8.1 Prima dell'inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio elettorale prepara un numero di schede pari a quello degli aventi diritto al voto, provvedendo a timbrarle, a firmarle e a numerarle nel tagliando di controllo.

8.2 Il Presidente del seggio elettorale assicura altresì i seguenti adempimenti e le seguenti dotazioni:

- a) una o più cabine, o comunque luogo idoneo ad esprimere il voto in assoluta segretezza;
- b) la custodia, in apposito contenitore, delle schede timbrate e firmate dallo stesso Presidente del seggio elettorale;
- c) il materiale elettorale costituito da:
 - l'elenco degli elettori;
 - l'elenco dei candidati;
 - la circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali di cui al precedente art. 4;
 - il timbro dell'Ordine, ovvero altro timbro predisposto dalla Cassa qualora si verificasse la fattispecie di cui all'art. 7 comma 2;
 - le matite copiative;
 - le urne vuote munite di fessura per l'introduzione delle schede votate;
 - e quanto altro occorrente alla formazione di plichi sigillati che dovranno contenere le schede valide, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche, le schede vidimate e non utilizzate, le schede sostituite, le schede non utilizzate ed i tagliandi di controllo.

8.3 Il Presidente del seggio elettorale espone in modo visibile a coloro che debbono esprimere il voto:

- l'elenco degli elettori;
- l'elenco dei candidati;
- copia della scheda di votazione;
- la circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali.

8.4 Il Presidente del seggio elettorale garantisce l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto.

Art. 9 - Formalità relative al voto

9.1 Le elezioni avvengono con voto segreto su schede di votazione predisposte dalla Cassa.

Tali schede sono prestampate e riportano, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati in ogni singola circoscrizione. Ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, nella scheda, oltre al nominativo del candidato, saranno indicati anche il luogo e la data di nascita.

9.2 Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere nella circoscrizione di sua appartenenza apponendo il segno X nel riquadro accanto al nominativo o ai nominativi del o dei candidati prescelti.

9.3 La scheda elettorale recante un numero di voti superiore al numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione è nulla. E' altresì nullo il voto contenuto in schede:

- a) che non sono quelle predisposte dalla Cassa o non timbrate e firmate sul retro dal Presidente del seggio elettorale;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 10 - Operazioni di voto

10.1 Il Presidente del seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.

10.2 Consegna, quindi, all'elettore la scheda, previa rimozione del tagliando di controllo, ed una matita copiativa.

10.3 L'elettore si reca immediatamente nella cabina o nel luogo deputato alla votazione, esprime il voto, chiude la scheda e la introduce immediatamente nell'urna.

10.4 L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda, ma solo prima che venga immessa nell'urna, per motivi da indicarsi nel verbale.

10.5 In tal caso, il Presidente del seggio elettorale prende in consegna la scheda restituita chiusa, vi appone sottoscrivendola la dicitura *"annullata e sostituita"*, la inserisce in una apposita busta che viene immediatamente sigillata con timbro e firma del Presidente e consegna all'elettore una nuova scheda.

10.6 Gli elettori ancora presenti nel seggio all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare dal Presidente del seggio elettorale.

10.7 L'orario di chiusura del seggio può essere anticipato a discrezione del Presidente del seggio elettorale solo ove abbia già votato la totalità degli elettori.

10.8 Durante le operazioni di voto debbono essere presenti almeno due componenti del seggio.

Art. 11 - Scrutinio delle schede elettorali

11.1 Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto ed il Presidente del seggio vi dà inizio non appena chiuse le operazioni di voto.

11.2 Il Presidente procede all'apertura dell'urna contenente le schede votate e dà, quindi, inizio allo scrutinio che viene effettuato, da parte degli scrutatori, estraendo dall'urna una scheda per volta, aprendola e consegnandola al Presidente.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

11.3 Il Presidente legge a voce alta il nome dei candidati votati. I voti sono riportati in apposita tabella dallo scrutatore, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore.

11.4 Le schede scrutinate sono raccolte in pacchi separati, tenendo distinte le schede valide, quelle ritenute nulle, le schede bianche e le schede contestate.

Art. 12 - Decisione delle contestazioni

Il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le eventuali contestazioni, dandone atto nel verbale.

Art. 13 - Verbale ed operazioni conclusive

13.1 Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori, sottoscrivono il verbale delle operazioni su modello predisposto dalla Cassa.

13.2 Entro il secondo giorno successivo le elezioni, a cura del Presidente del seggio, il verbale è inviato alla Cassa in plico sigillato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione.

13.3 Entro il secondo giorno successivo le elezioni, a cura del Presidente del seggio le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate, i tagliandi di controllo, gli elenchi degli elettori e dei candidati e tutto l'altro materiale ricevuto sono sigillati ciascuno in diversi plichi inviati alla Cassa, mediante un'unica raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione.

13.4 Gli adempimenti di cui sopra vanno posti in essere, distintamente e direttamente nei confronti della Cassa, dai Presidenti di ciascun seggio anche se raggruppato con altri in unica circoscrizione elettorale.

Art. 14 - Proclamazione e convocazione degli eletti

14.1 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta, proclama eletti i Delegati che, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

14.2 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.

14.3 La proclamazione viene comunicata a ciascun eletto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione. L'accettazione deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della proclamazione.

14.4 Qualora la proclamazione di singoli Delegati non possa essere eseguita per qualsiasi ragione, gli effetti sono regolati dal comma 4 dell'art. 18.

Art. 15 - Sostituzione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati

15.1 Nel caso di mancata accettazione o di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, si provvede alla relativa sostituzione con la nomina del primo dei non eletti nella circoscrizione di appartenenza.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

15.2 In caso di parità di voti, viene nominato l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.

15.3 Ove manchi, nella circoscrizione di appartenenza del Delegato cessato dalla carica, un primo non eletto o qualora nessuno dei votati non eletti accetti la carica, sono indette elezioni suppletive con le modalità di cui al presente Regolamento.

15.4 La carica di Delegato non è compatibile con quella di Consigliere di Amministrazione o di componente effettivo del Collegio dei Sindaci. Pertanto l'iscritto che venga eletto Delegato e successivamente Consigliere di Amministrazione o componente effettivo del Collegio dei Sindaci sarà dichiarato decaduto dalla carica di Delegato, salvo che lo stesso comunichi alla Cassa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione la diversa volontà di ricoprire la carica di Delegato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di proclamazione a Consigliere di Amministrazione o componente effettivo del Collegio dei Sindaci.

Art. 16 - Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento nelle cariche

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 dello Statuto, la nuova Assemblea dei Delegati per l'insediamento e per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Sindaci, nonché per la determinazione di quanto previsto dall'art. 15 lettera i) dello Statuto.

L'assemblea deve essere convocata per una data non successiva al termine di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione precedentemente eletto.

TITOLO II

ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 17 - Componenti eleggibili

17.1 Possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione tutti gli iscritti alla Cassa di cui all'art. 1 comma 1 che facciano pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del quinto giorno successivo la data fissata per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati.

Oltre all'autocandidatura è ammessa la candidatura proposta da terzi i cui effetti sono subordinati alla accettazione da parte dell'interessato, che deve pervenire entro il termine di cui sopra.

17.2 Possono essere eletti Sindaci tutti gli iscritti alla Cassa di cui all'art. 1 comma 1, che sono anche iscritti al registro dei Revisori Legali, che facciano pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del quinto giorno successivo la data fissata per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati.

Oltre all'autocandidatura è ammessa la candidatura proposta da terzi i cui effetti sono subordinati alla accettazione da parte dell'interessato, che deve pervenire entro il termine di cui sopra.

17.3 Non è ammessa la doppia candidatura, alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed alla carica di componente il Collegio dei Sindaci; la candidatura ad uno dei citati organi preclude la possibilità di candidarsi all'altro, a meno di esplicita rinuncia alla candidatura precedentemente presentata; il tutto nel rispetto dei termini di cui al presente articolo. Nel caso di presentazione di candidatura sia alla carica di Consigliere di Amministrazione sia alla carica di componente il Collegio dei Sindaci, verrà quindi ritenuta valida la prima pervenuta; nel caso di contemporaneità della doppia candidatura sarà ritenuta valida quella alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

17.4 La candidatura e l'accettazione della candidatura da parte di terzi devono essere inviate alla Cassa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, unitamente alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 27 dello Statuto.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

17.5 La candidatura e l'accettazione della candidatura da parte di terzi saranno dichiarate inammissibili se non perverranno alla Cassa nel termine perentorio indicato e se alle stesse non sarà allegata la dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità.

17.6 Entro il decimo giorno successivo alla data di cui al comma 1 e 2 del presente articolo la Cassa comunicherà al candidato l'eventuale ricorrenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, assegnando un termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione per sanarne la carenza, pena l'ineleggibilità.

17.7 Nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea di cui all'art. 16 l'elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere o Sindaco deve essere comunicato sul sito WEB della Cassa.

Art. 18 - Insediamento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni

18.1 L'Assemblea dei Delegati - convocata per gli adempimenti di cui al precedente art. 16 - è presieduta dal Presidente uscente.

18.2 L'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante.

18.3 L'Assemblea procede alla elezione di otto Consiglieri di Amministrazione e di tre Sindaci. Coloro che, candidati alla carica di Sindaco, otterranno il maggior numero di voti saranno proclamati Sindaci effettivi; i primi tre candidati al Collegio Sindacale, non eletti, saranno proclamati Sindaci supplenti.

18.4 L'Assemblea è validamente costituita ed i relativi provvedimenti restano validi a tutti gli effetti, anche qualora non si sia potuto procedere all'elezione di tutti i Delegati, anche per mancata accettazione ai sensi dell'art. 14.3, o se alcuno di essi sia cessato dalla carica.

Art. 19 - Comitato elettorale

L'Assemblea procede a:

- a) designare, a maggioranza, un Comitato elettorale composto da cinque membri dell'Assemblea stessa, non candidati, che si insedia e provvede a sua volta ad eleggere, al suo interno, il Presidente e il Segretario;
- b) fissare l'orario a partire dal quale dovranno tenersi le elezioni.

Art. 20 - Procedimento elettorale

20.1 Il Comitato elettorale riceve dalla Cassa:

- a) le schede predisposte per le operazioni di voto;
- b) il locale dove poter effettuare le operazioni di voto, atto ad assicurare la segretezza dello stesso, nonché matite copiative e quant'altro possa occorrere all'espletamento delle operazioni stesse;
- c) gli elenchi nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e dei candidati alla Carica di componente il Collegio dei Sindaci,

20.2 Prima della votazione, il singolo Delegato dovrà essere identificato e apporre la propria firma sull'elenco dei Delegati.

20.3 Le elezioni alla carica di Consigliere di Amministrazione e alla carica di componente il Collegio dei Sindaci della Cassa si svolgono con voto segreto. Hanno diritto di voto i Delegati eletti che hanno accettato la carica.

20.4 Le elezioni si svolgono su schede di votazione predisposte dalla Cassa ai sensi dell'art. 4 e preventivamente timbrate, firmate e numerate sul tagliando di controllo dal Presidente del Comitato elettorale.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

20.5 Tali schede devono essere di colore diverso per quanto attiene l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e quella dei Sindaci e rispettivamente riportare in ordine alfabetico i nominativi dei candidati da eleggere alla carica di Consigliere di Amministrazione e alla carica di componente il Collegio dei Sindaci. Ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, nella scheda, oltre al nominativo del candidato, saranno indicati anche il luogo e la data di nascita.

20.6 Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere rispettivamente alla carica di Consigliere di Amministrazione e alla carica di Sindaco, apponendo il segno X nel riquadro accanto al nominativo o ai nominativi dei candidati prescelti.

La scheda elettorale recante un numero di voti superiore al numero dei candidati da eleggere alle rispettive cariche è nulla. E' altresì nullo il voto contenuto in schede:

- a) che non sono quelle predisposte dalla Cassa o non timbrate e firmate sul retro dal Presidente del Comitato Elettorale;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

20.7 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda, per quanto compatibili, alle norme del presente regolamento relative alle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 21 - Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione

21.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio, dandone atto a verbale, con l'indicazione degli otto nominativi dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e il personale autorizzato dal Presidente.

21.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato su modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

21.3 Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate e i tagliandi di controllo, sigillati in plichi separati, vengono immediatamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

21.4 La cassa entro dieci i giorni comunica agli interessati la proclamazione, di cui al precedente comma 21.1, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione.

21.5 L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere comunicata alla Cassa con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.

21.6 In caso di mancata accettazione o di cessazione dalla carica, viene proclamato eletto il primo fra i candidati risultati non eletti.

21.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.

Art. 22 - Proclamazione alla carica di Sindaco

22.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio, dandone atto a verbale con l'indicazione dei tre nominativi di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti quali sindaci effettivi e i successivi tre nominativi di candidati quali sindaci supplenti. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto i Consiglieri di Amministrazione i componenti il Collegio Sindacale e il personale autorizzato dal Presidente.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

22.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato sul modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

22.3 Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate e i tagliandi di controllo, sigillati in plichi separati, vengono immediatamente consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

22.4 La cassa entro dieci i giorni comunica agli interessati la proclamazione, di cui al precedente comma 21.1, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione.

22.5 L'accettazione della carica da parte degli eletti deve essere comunicata alla Cassa con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.

22.6 In caso di mancata accettazione, per qualsiasi ragione, dell'eletto a sindaco effettivo viene proclamato eletto alla carica di sindaco effettivo il primo tra i candidati proclamati a sindaco supplente; in tal caso il numero dei sindaci supplenti verrà reintegrato con il primo dei non eletti.

22.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.

Art. 23 - Elezioni suppletive

Nel caso in cui sono proclamati eletti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale quali sindaci effettivi o quali sindaci supplenti, un numero inferiore a quello dei rispettivi organi saranno indette elezioni suppletive ai sensi del presente regolamento.

Art. 24 - Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione

24.1 Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne.

24.2 Entro 30 giorni dalla proclamazione o nomina dei componenti gli Organi di Amministrazione e di controllo, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 4, primo comma, del Decreto Legislativo 30/6/1994, n. 509.

NORME FINALI

Art. 25 - Ricorso sulla validità delle elezioni

25.1 Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi Collegiali e di controllo della Cassa, a pena di inammissibilità, ogni iscritto alla Cassa può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione uscente che decide, in via definitiva, nel termine di 120 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

25.2 Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

25.3 Per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 2, 17, comma 2 e 25, comma 4, dello Statuto, si considerano anche i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.